

Bando di selezione per il conferimento delle attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti

IL RETTORE

VISTO

l'art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione delle studentesse e degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO

il [Regolamento di Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti](#);

CONSIDERATA

la necessità di avviare il procedimento per il conferimento delle attività di collaborazione per il corrente anno accademico;

SENTITO

il Direttore Generale;

DECRETA:

Art. 1 – Indizione e norme generali

1. È indetto il procedimento per la selezione delle studentesse e degli studenti cui saranno conferiti gli incarichi di collaborazione a tempo parziale previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 e dal [Regolamento di Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti](#).
2. Le relative attività si svolgeranno presso le strutture dell'Ateneo: Sistema Bibliotecario, unità organizzative dell'amministrazione centrale, laboratori didattici dipartimentali o presso altre strutture.
3. Ciascuna collaborazione prevede lo svolgimento di attività per una durata massima di 150 ore complessive, in moduli di norma non superiori a 3 ore al giorno, da ripartirsi secondo le esigenze della struttura di assegnazione e da completarsi entro il 28 febbraio 2023. Il corrispettivo orario, esente da imposta, è fissato nella misura di € 7,00, per un totale complessivo di € 1.050,00 corrispondenti allo svolgimento di incarichi della durata di 150 ore.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle domande

1. Possono presentare la domanda ai fini del conferimento delle attività di collaborazione le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2021/2022 ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.
2. Non possono presentare la domanda ai fini del conferimento delle attività di collaborazione:
 - a) le studentesse e gli studenti ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare;
 - b) le studentesse e gli studenti che non risultino in regola con i contributi universitari.
3. Ogni candidata/o può presentare un'unica domanda.

4. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata **entro le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2022 esclusivamente tramite canale internet** utilizzando l'apposita procedura informatica accessibile dall'*homepage* dell'Ateneo all'indirizzo web www.uniroma3.it

ATTENZIONE

***Le graduatorie di merito sono predisposte sulla base dei dati curriculari registrati nell'archivio informatico dell'Ateneo al 31.10.2021, pertanto prima di iniziare la compilazione del modulo di candidatura on-line ciascuna studentessa e ciascuno studente dovrà verificare, accedendo alla propria area riservata del Portale dello Studente (<http://portalestudente.uniroma3.it/>) che i dati relativi alla propria carriera sino al 31.10.2021 siano aggiornati e completi. In caso di anomalie, tutti gli interessati possono darne segnalazione all'Area Studenti aprendo un ticket secondo le modalità descritte nel Portale dello Studente alla pagina Chi siamo > Uffici dell'Area Studenti > Come contattare la segreteria studenti <https://help.uniroma3.it/>
N.B. La segnalazione delle anomalie all'Area Studenti dovrà essere inoltrata non oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, indicata al precedente comma 4. In caso di mancata segnalazione la graduatoria verrà predisposta in base ai dati presenti nel sistema.***

Art. 3 – Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito sarà predisposta tenendo conto del *curriculum* accademico dei candidati. A parità di punteggio di merito si darà preferenza alle studentesse e agli studenti con ISEE più basso. Nel caso di pari valore ISEE la collaborazione sarà affidata alla studentessa o allo studente di più giovane età anagrafica. Per l'inserimento in graduatoria delle studentesse e degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico si terrà conto del voto del diploma di scuola secondaria superiore.
2. Non aver svolto nell'a.a. 2020/2021 un incarico di collaborazione costituisce criterio di priorità nella formulazione della graduatoria. Per tale motivo, il punteggio calcolato relativo alle studentesse e agli studenti che abbiano svolto collaborazioni nell'a.a. 2020/2021 sarà moltiplicato per un fattore correttivo pari a 0,85.
3. Ogni studentessa e ogni studente potrà conoscere la propria posizione in graduatoria accedendo all'indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda di partecipazione al bando *on-line*, indicato all'art. 2, comma 4 del presente provvedimento.

Art. 4 – Conferimento delle collaborazioni

1. Gli incarichi di collaborazione saranno conferiti nell'ordine della graduatoria di merito, sulla base del numero di attività di collaborazione che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.
2. Ai fini della determinazione della graduatoria di merito si tiene conto della seguente formula:
 - a. per gli studenti immatricolati nel 2021/2022: $\text{punteggio} = (\text{voto titolo di maturità} - 60) \times 2$;
 - b. per tutti gli altri studenti: $\text{punteggio} = \text{percentile (media ponderata dei voti)} + \text{percentile (numero medio di crediti annui)}$.
3. Una quota pari al 5% (arrotondato per eccesso) dei posti disponibili in graduatoria è riservata in prima istanza a studentesse e a studenti con grado di disabilità pari o superiore al 66%. A tal fine fa fede quanto registrato nell'archivio informatico dell'Ateneo, in analogia con quanto previsto per la situazione curriculare. Qualora tali riserve non siano utilizzate, le collaborazioni che si renderanno disponibili saranno attribuite alle studentesse e agli studenti collocati nelle posizioni utili della graduatoria.

Art. 5 – Svolgimento delle collaborazioni: incompatibilità e tutela della salute

1. Lo svolgimento delle collaborazioni previste dal presente bando non è compatibile con la contemporanea fruizione delle borse di mobilità internazionale per studio e/o ricerca conferite

dall'Ateneo. Nel caso in cui le collaborazioni previste dal presente bando siano già state avviate, si interromperanno definitivamente alla data di decorrenza della mobilità internazionale, corrispondente alla data di partenza. Qualora una studentessa o uno studente siano chiamati dalla struttura competente per lo svolgimento della collaborazione mentre stanno svolgendo un periodo di mobilità internazionale per studio e/o ricerca, con borsa di studio conferita dall'Ateneo, l'incarico non potrà essere conferito loro ed essi decadranno definitivamente dal diritto all'assegnazione della collaborazione.

2. Al fine dello svolgimento della collaborazione, ciascuno studente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dai protocolli di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro vigenti *pro tempore*. Alla data di emanazione del presente Bando, ai sensi dei suddetti protocolli è richiesto il possesso del *green pass* rafforzato ai sensi delle vigenti norme di legge, adottate per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19.

Art. 6 – Conferimento delle collaborazioni: indicazioni procedurali

1. Le studentesse e gli studenti assegnatari della collaborazione sono convocati direttamente dalle strutture/unità organizzative presso cui sono chiamati a svolgere la collaborazione, a mezzo posta elettronica, utilizzando l'indirizzo e-mail istituzionale (nom.cognome@stud.uniroma3.it), per sottoscrivere un atto di conferimento della collaborazione, predisposto dalla struttura/unità organizzativa conferente e sottoscritto dal relativo responsabile, in cui sono indicati:
 - a) la struttura/unità organizzativa presso la quale viene svolta la collaborazione;
 - b) il responsabile del servizio nel cui ambito la collaborazione si svolge;
 - c) il numero previsto di ore di attività di collaborazione;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) gli obblighi e le responsabilità del collaboratore;
 - f) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - g) i casi e le modalità di interruzione della collaborazione: ad esempio le collaborazioni si interrompono nei casi di rinuncia agli studi, di conseguimento del titolo di studio non proseguendo gli studi in un corso di laurea magistrale per l'a.a. 2022/2023, di trasferimento presso un'altra Università, di congelamento degli studi.

Art. 7 Risoluzione e termine delle attività di collaborazione

1. L'atto di conferimento è risolto con provvedimento motivato del responsabile della struttura/unità organizzativa di assegnazione del collaboratore nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti necessari per la presentazione della domanda, di cui al precedente art. 2, fatto salvo il proseguimento degli studenti presso un corso di laurea magistrale nell'a.a. 2022/2023;
 - b) i casi indicati al precedente art. 6, lettera g);
 - c) consenso delle parti;
 - d) fruizione delle borse per mobilità internazionale di cui al precedente art. 5;
 - e) irrogazione di sanzioni disciplinari;
 - f) inadempimento degli obblighi, di cui al precedente art. 6, lettera e).
2. Se uno dei predetti casi di risoluzione si verifica nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e il conferimento dell'incarico, l'incarico stesso non può essere conferito alla studentessa o allo studente interessati.
4. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, verrà corrisposto alla studentessa o allo studente l'importo previsto per il numero delle ore di attività effettivamente svolte.
5. La studentessa o lo studente collaboratore sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria posizione accademica (conseguimento titolo, trasferimento, rinuncia agli

studi, etc.) al responsabile della struttura/unità organizzativa presso cui svolgono la collaborazione.

Art. 8 - Indicazioni procedurali

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Apruzzese, coadiuvato dal dott. Corrado Casale, contattabile via *email* come indicato al successivo comma 4.
2. Per le questioni relative a casi di incongruenza dei dati di carriera, gli interessati possono contattare l'Area Studenti secondo le modalità descritte nell'articolo 2 del presente bando.
3. Per le questioni relative a problemi informatici, gli interessati possono contattare l'*HelpDesk* all'indirizzo <https://help.uniroma3.it>
4. Per le informazioni di carattere generale, gli interessati possono contattare il dott. Corrado Casale, *email* corrado.casale@uniroma3.it
5. L'informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, è pubblicata sul sito <http://www.uniroma3.it/privacy>

Art. 9 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al citato [Regolamento di Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti](#) e alle norme previste nel Libro IV, Tit. II, Cap. XIV del Codice Civile.

Roma, data della sottoscrizione

Rep. 104/2022

Prot. 6756 del 24.01.2022

f.to IL RETTORE
Prof. Luca Pietromarchi